

**UNIONE
ITALIANA
FOOD
STATUTO**

Assemblea del 20 novembre 2018

INDICE

TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Vision e mission

Art. 2 – Attività istituzionali

TITOLO II - I soci e le articolazioni interne

Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e e categorie di soci

Art. 4 –Settori e Gruppi merceologici

Art. 5 – Rapporto associativo

Art. 6 – Diritti e doveri

Art. 7 – Sanzioni

Art. 8 - Cessazione della condizione di socio

TITOLO III - Gli Organi di UNIONE ITALIANA FOOD

Art. 9 – Organi

Art. 10 – Assemblea

Art. 11 – Consiglio Generale

Art. 12 – Consiglio di Presidenza

Art. 13 – Presidente e Vice Presidenti

Art. 14 – Commissione di designazione

Art. 15 – Organi di controllo

TITOLO IV – Funzionamento organizzativo

Art. 16 – Direttore Generale

Art. 17 – Fondo comune

Art. 18 – Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 19 – Modificazioni statutarie e scioglimento

Art. 20 – Disposizioni generali sulle cariche

Art. 21 – Rinvio

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 – Identità ed obiettivi

L'UNIONE ITALIANA FOOD, in forma abbreviata Unionfood, con sede legale ed operativa in Roma e altra sede operativa in Milano è l'Associazione delle imprese che operano nei settori indicati dettagliatamente nell'art. 4, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

Unionfood è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

Unionfood è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al proprio Codice Etico, ai valori associativi e ai principi etici di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema, realizza i suoi scopi attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, Unionfood è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelle generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
3. erogare i servizi ritenuti strategici;
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Art. 2 – Attività istituzionali

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema confindustriale, Unionfood persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale e tributario nei confronti di qualsiasi Autorità, Amministrazione ed Organizzazioni Economiche nazionali ed estere; nonché collaborazione con altre Associazioni o Enti per l'esame e la soluzione di problemi di comune interesse;
2. tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti rappresentati a livello nazionale e internazionale e realizzazione delle azioni conseguenti quali manifestazioni fieristiche ed altre iniziative promozionali. Tali attività rientrano nella competenza dei Settori merceologici, da esercitarsi secondo le modalità di cui al successivo art 4, salvo che ragioni di compatibilità o di interesse generale ne suggeriscano una gestione diretta da parte del Consiglio Generale;
3. partecipazione a Federazioni od Organizzazioni nazionali, comunitarie o internazionali, aventi per scopo il coordinamento dell'attività delle Associazioni, nonché la migliore tutela e conciliazione degli interessi delle Associazioni stesse. Il tutto ove non vi sia incompatibilità di statuti;
4. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
5. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
6. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
7. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
8. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale. A tal fine Unionfood tende a realizzare la piena collaborazione fra gli Associati, affinché la concorrenza tra loro si svolga nello spirito della più sana e corretta competizione commerciale, anche prevenendo e portando a soluzione le controversie fra essi e fra essi ed i terzi;
9. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale, presenza a Fiere, Mostre ed a tutte quelle Manifestazioni, in Italia o all'estero, d'interesse degli Associati;
10. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio Generale, Unionfood ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con i propri scopi e i propri obiettivi.

Unionfood non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II

I Soci e le articolazioni interne

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di Soci

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Unionfood, possono aderire come:

A) SOCI EFFETTIVI

Le imprese industriali, che svolgono attività, di cui all'art. 4, dirette alla produzione di beni, con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia, trasparenza, correttezza e rispetto, secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi Confederali e di Unionfood.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

B) SOCI DIRETTI

Le Associazioni e gli organismi di rappresentanza delle imprese già costituiti che svolgono attività collegate e riconducibili a quanto previsto dall'art. 4.

C) SOCI AGGREGATI

Possono inoltre aderire a Unionfood, in qualità di Soci Aggregati, altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come Soci Effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Soci Effettivi o Diretti non possono essere associate come Soci Aggregati.

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di Unionfood e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica, ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza al sistema confederale.

Art. 4 – Settori e Gruppi merceologici

Unionfood è organizzata, per la tutela di particolari esigenze ed interessi specifici, in Settori merceologici espressione delle imprese associate esercitanti lo stesso ramo di attività.

I Soci Effettivi che esercitano contemporaneamente distinti rami di attività partecipano a più Settori merceologici.

L'Assemblea può deliberare la costituzione e la modifica nella composizione dei Settori di cui al

presente articolo, nonché ratificare l'adesione di nuovi Soci Diretti già approvati dal Consiglio Generale al fine di realizzare un più efficiente assetto organizzativo.

I Settori cui sono assegnati i Soci Effettivi perseguono il raggiungimento dei fini statutari di Unionfood nell'ambito della particolare attività per cui sono costituiti od organizzati.

Nell'attività dei Settori e dei Soci Diretti deve realizzarsi la più continua partecipazione dei Soci alla vita organizzativa, con l'obiettivo di consentire la massima rispondenza dell'azione di Unionfood agli interessi dei singoli comparti.

I Settori ed i Soci Diretti potranno dare esecuzione alle delibere da essi autonomamente assunte a condizione che esse non confliggano con gli interessi di Unionfood, degli altri Settori o di altri Soci Diretti.

In caso di controversie tra i Soci o i Settori, compete al Consiglio di Presidenza attivare ogni utile tentativo di composizione bonaria.

Contestualmente all'adozione del presente Statuto, vengono istituiti i seguenti Settori che potranno assumere denominazioni specifiche definite nel Regolamento di Attuazione o nei propri regolamenti interni, nei quali potrà essere definita anche la strutturazione della Governance istituzionale interna, adottando, in tutto o in parte, sulla base delle rispettive esigenze, le disposizioni statutarie previste per gli organi di Unionfood.

- 1) Caffè
- 2) Cereali per la prima colazione
- 3) Cacao e Cioccolato
- 4) Confetteria
- 5) Prodotti vegetali
- 6) Gelati
- 7) Pasta
- 8) Preparazioni alimentari
- 9) Prodotti da forno
- 10) Alimenti prima infanzia, prodotti dietetici, salutistici e integratori alimentari
- 11) Prodotti Surgelati
- 12) Prodotti alimentari

Con il Regolamento di Attuazione approvato dall'Assemblea verranno definite le modalità con cui saranno istituiti eventuali Gruppi merceologici dei singoli Settori sopra definiti i quali potranno assumere denominazioni specifiche, previa approvazione del Consiglio Generale.

I Settori e Gruppi merceologici, previa approvazione del Consiglio Generale, possono dotarsi di regolamenti interni i quali dovranno attenersi alle previsioni di ordine generale stabilite nel Regolamento di Attuazione.

Il Presidente dei singoli Settori è eletto tra i rappresentanti degli associati iscritti nel medesimo Settore.

I Soci Effettivi iscritti ad un unico Settore partecipano all'elezione del Presidente del Settore con i voti che a loro competono in qualità di associati a norma dell'art. 10.

I Soci Effettivi iscritti a diversi Settori partecipano all'elezione del Presidente di ciascun Settore di appartenenza con i voti che a loro competono come iscritti al medesimo Settore. A tal fine, i Soci Effettivi comunicheranno preventivamente ad Unionfood i dati utili che saranno necessari a Unionfood per determinare il numero dei voti da attribuirsi al Socio Effettivo per ciascun Settore al

quale è iscritto, in relazione al totale della sua quota contributiva.

In difetto di comunicazioni da parte dei Soci Effettivi, Unionfood ha facoltà di procedere direttamente alla determinazione ed alla ripartizione di cui al comma precedente.

Su eventuali richieste di variazione nella ripartizione dei voti delibererà di volta in volta il Consiglio Generale.

In caso di disaccordo con il Consiglio Generale, il Socio Effettivo potrà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Direzione di Unionfood, ricorrere ai Proviviri.

In attesa della decisione dei Proviviri, il Socio Effettivo voterà in ciascun Settore con i voti assegnati da Unionfood.

Per le deliberazioni dei Settori valgono, in quanto applicabili, le norme del presente Statuto concernenti l'Assemblea.

I Settori e i Gruppi merceologici possono autonomamente stabilire dei Contributi Integrativi, deliberandone la misura e la ripartizione, al fine di realizzare attività specifiche per il Settore o il Gruppo merceologico. In ogni caso, tali contributi non dovranno essere utilizzati per il perseguimento di finalità che siano in contrasto con gli scopi di Unionfood.

Per quanto non previsto dal presente articolo e dai successivi articoli trovano applicazione, ove adottate, le norme dei Regolamenti interni di ciascun Settore sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale.

Art. 5 – Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, delle disposizioni contenute nella Carta Etica e dei Valori di Unionfood, nonché del codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Previa verifica in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema confederale e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 4, la domanda di ammissione viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio Generale. Le predette domande saranno accolte con maggioranza semplice.

Sono disciplinate dal Regolamento di Attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata di 2 (due) anni e decorre dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. Il rapporto associativo si rinnova automaticamente ogni 2 (due) anni, salvo preavviso di disdetta da far pervenire a Unionfood almeno 6 (sei) mesi prima della fine del biennio con PEC o lettera raccomandata A/R e fermo restando quanto previsto dall'art. 8.

Le domande di ammissione sono indirizzate al Presidente di Unionfood.

In relazione alla domanda di ammissione del Socio Effettivo, l'approvazione del Consiglio Generale è subordinata al parere positivo del/dei Settore/i. Qualora il/i Settore/i merceologico/i non provveda/no ad esprimere tale parere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

Nell'accogliere la domanda di ammissione del Socio Effettivo, spetta al Consiglio Generale, sulla

base delle informazioni fornite dal richiedente, assegnare il nuovo Socio a uno o più dei Settori nei quali si articola Unionfood, suddividendone eventualmente i voti, determinati e calcolati in base ai criteri di cui al precedente art. 4, in ragione del fatturato lordo realizzato per ciascuna tipologia di attività rappresentata nei diversi Settori o di ulteriori criteri.

Contro le decisioni del Consiglio Generale il richiedente potrà ricorrere al Consiglio di Presidenza. In caso di ulteriore rigetto è possibile ricorrere ai Proviviri, i quali devono deliberare entro 60 (sessanta) giorni.

Nella domanda di ammissione del Socio effettivo deve essere indicato:

- 1) il nome e tutte le generalità del legale rappresentante o dei Dirigenti dell'azienda o dei delegati a rappresentarla;
- 2) la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa e quant'altro richiesto da Unionfood;

In ogni caso i rappresentanti delle aziende che intendono associarsi a Unionfood devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al codice etico confederale.

Ogni cambiamento di persona dovrà essere notificato a Unionfood dal legale rappresentante dell'azienda o da altra persona a ciò delegata.

Il cambio di ragione sociale del Socio non determina la cessazione del rapporto associativo.

Nella domanda di ammissione del Socio Diretto devono essere indicati:

- 1) i nominativi e le generalità di chi riveste cariche associative;
- 2) l'indicazione del perimetro della rappresentanza;
- 3) la consistenza economica dell'aggregato associativo rappresentato nonché quant'altro ritenuto utile dal Consiglio Generale.

Contestualmente alla domanda di ammissione, il Socio Diretto deve inviare a Unionfood il proprio statuto associativo.

Art. 6 – Diritti e doveri

I Soci Effettivi e i Soci Diretti hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Unionfood e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Essi hanno inoltre il diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi di Unionfood, purché in regola con gli obblighi statutari.

I Soci Effettivi hanno altresì, il diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea dei Settori/Gruppi merceologici di appartenenza esercitando l'elettorato attivo e passivo,

I Soci Aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Unionfood ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Codice Etico di Unionfood e tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi, nonché il codice etico e dei valori associativi del Sistema confederale.

In particolare, i Soci Effettivi e i Soci Diretti devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità ed i termini previsti dai competenti organi di Unionfood;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Unionfood ovvero da altra componente del Sistema confederale, senza un preventivo coordinamento con Unionfood. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema confederale l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale o business associativo;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese di Confindustria e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I Soci Effettivi e i Soci Diretti non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e con la stessa Unionfood e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Il Socio Effettivo in particolare si obbliga al pagamento in favore di Unionfood di:

- a) una quota di ammissione;
- b) un contributo ordinario annuale da destinare al finanziamento delle attività generali di Unionfood;
- c) un contributo integrativo, in relazione ad esigenze di funzionamento organizzativo e alle attività specifiche dei singoli Settori/Gruppi merceologici.

La misura della quota di ammissione e dei contributi ordinari sono fissati dal Consiglio Generale ed approvati dall'Assemblea.

Il contributo integrativo di cui alla precedente lett. c) viene determinato anno per anno da parte dei singoli Settori/ Gruppi merceologici a carico delle rispettive aziende appartenenti.

Art. 7 – Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei Soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica.

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione dal diritto a partecipare alle Assemblee di Unionfood;
- censura dal Presidente di Unionfood, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi;

- decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive in Unionfood;
- sospensione dei rappresentanti che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna di Unionfood;
- sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico di Unionfood o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio di Presidenza in alternativa l'una rispetto all'altra, od anche cumulativamente.

Art. 8 - Cessazione della condizione di Socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'art. 5;
- b) per recesso, nel caso previsto all'art. 19;
- c) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale e documentata comunicazione;
- d) per i Soci Effettivi, per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- e) per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- f) per espulsione nei casi previsti dall'art. 7.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'art. 6.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di Unionfood, dei rispettivi Settori/ Gruppi merceologici e del sistema confederale.

Il Socio, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo Statuto e negli altri casi di recesso diversi dal punto a), sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per 2 (due) anni.

TITOLO III

Gli Organi di UNIONE ITALIANA FOOD

Art. 9 - Organi

Sono Organi di Unionfood:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Consiglio Generale
- 3) Il Consiglio di Presidenza
- 4) Il Presidente e i Vice Presidenti
- 5) I Revisori Legali
- 6) I Proviviri

Art. 10 – Assemblea

1. Composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Soci Effettivi e dei Soci Diretti in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributivi, che può essere effettuato sino al giorno precedente la data dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro 6 (sei) mesi dalla fine di ciascun esercizio solare per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i *quorum* costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I Soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una delega per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato a Unionfood di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I Soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I Soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

Per i Soci Diretti il voto verrà espresso dai rispettivi Presidenti, o loro delegati.

I Soci Aggregati e le imprese aderenti ai Soci Diretti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

2. Calcolo dei voti

Ogni Socio Effettivo o Socio Diretto dispone di un numero di voti proporzionale ai contributi corrisposti a Unionfood, assegnati a scaglioni ed utilizzando come unità di riferimento il contributo, secondo le modalità di calcolo stabilite con specifico regolamento adottato dall'Assemblea.

Il voto complessivamente espresso dai Soci Diretti non può essere superiore alla terza parte del totale della somma dei voti spettanti a tutti i Soci Unionfood.

Nel Regolamento di Attuazione verranno indicate le modalità di calcolo dei voti.

3. Convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario via posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a 7 (sette) giorni.

La convocazione deve riportare data, ora e luogo dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno 1/5 (un quinto) dei voti attribuiti a tutti i Soci Effettivi; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa, e comunque senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti dei Soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso di cui all'art. 19.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore di Unionfood, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea stessa.

4. Attribuzioni

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio dispari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;
2. eleggere, ogni quadriennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;
3. eleggere, ogni quadriennio pari, i Proviviri e i Revisori legali;
4. approvare i criteri per la composizione dei componenti elettivi del Consiglio Generale;
5. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Unionfood ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
6. approvare la delibera contributiva per il finanziamento delle attività generali di Unionfood ed il bilancio consuntivo;
7. prevedere, con apposito Regolamento di Attuazione, l'istituzione dei Settori/ Gruppi merceologici e le modalità di calcolo dei voti in Assemblea;
8. ratificare la modifica della composizione dei Settori e dei Gruppi merceologici;
9. modificare il presente Statuto;
10. deliberare lo scioglimento di Unionfood e nominare uno o più liquidatori;
11. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 11 – Consiglio Generale

1. Composizione

Il Consiglio Generale è composto da:

- 1) il Presidente di Unionfood;
- 2) i componenti del Consiglio di Presidenza e i restanti Presidenti dei Settori non appartenenti al Consiglio di Presidenza;
- 3) i Soci Diretti;
- 4) l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;
- 5) da 2 (due) a 4 (quattro) componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo;
- 6) i seguenti componenti elettivi:
 - n. 26 (ventisei) rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ed individuati secondo criteri, che potranno essere definiti nel Regolamento di Attuazione, che tengano conto proporzionalmente della rappresentatività **ponderale dei singoli Settori** e di un'adeguata rappresentanza della piccola e media impresa della base associativa

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti i precedenti Presidenti, i Revisori legali e i Proviviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica 4 (quattro) anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a un quadriennio consecutivo, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

2. Convocazione, costituzione e deliberazioni

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno 1/5 (un quinto) dei suoi componenti.

E' convocato dal Presidente tramite posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocato, sempre con utilizzo di posta elettronica o altri mezzi equivalenti spediti, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dovrà indicare luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

La partecipazione al Consiglio Generale non ammette delega. Laddove possibile, è consentita la partecipazione tramite idonei strumenti elettronici di audio/video-conferenza.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente vicario o, in mancanza, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Le riunioni di Consiglio Generale sono valide con la presenza di almeno 2/5 (due quinti) dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti.

In apertura di ogni riunione si verifica la regolare costituzione del Consiglio Generale e si procede

all'approvazione della seduta precedente.

Ogni membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Delle riunioni del Consiglio Generale è redatto verbale.

3. Attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;
2. sostituire uno o più Vice Presidenti nel caso in cui questi dovessero, per qualsiasi motivo, venire a mancare;
3. nominare la Commissione di designazione del Presidente di cui all'art. 14;
4. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
5. deliberare sulle domande di ammissione dei Soci di Unionfood adottando i conseguenti adempimenti organizzativi secondo quanto stabilito dall'art. 5;
6. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
7. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
8. sovrintendere alla gestione del fondo comune, redigere la relazione sull'attività svolta da Unionfood nell'anno precedente;
9. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
10. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
11. verificare la congruità della distribuzione dei voti in Assemblea provvedendo alle eventuali correzioni e ripartizioni secondo quanto stabilito dall'art. 4;
12. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini statutari;
13. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
14. approvare eventuali regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto nonché i regolamenti interni dei Settori / Gruppi merceologici;
15. determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e proporre all'Assemblea la costituzione o la modificazione degli stessi;
16. proporre all'Assemblea i criteri per la composizione dei componenti elettivi del Consiglio Generale;
17. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 12 - Consiglio di Presidenza

1. Composizione

Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

- a. il Presidente di Unionfood;
- b. 4 (quattro) Vice Presidenti eletti tra i Presidenti dei Settori. Tra i 4 Vice Presidenti, uno di essi ricopre il ruolo di Vicario;
- c. il Past President, senza diritto di voto;
- d. 2 (due) membri nominati dal Presidente tra i Soci che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo.

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica 4 (quattro) anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di 3 (tre) mandati consecutivi a quello della prima elezione.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie, in relazione agli obiettivi e al ruolo di Unionfood.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

2. Convocazione, costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti almeno 3 (tre) dei componenti in carica.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

3. Attribuzioni

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

1. ratificare le direttive, le nomine, le posizioni e tutte le decisioni e azioni dei Settori / Gruppi merceologici che hanno rilevanza esterna;
2. dirigere l'attività dell'Unionfood nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
3. deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
4. eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Unionfood;
5. esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione;
6. approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e gli organici del personale di Unionfood;
7. deliberare l'adesione di Unionfood ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e la costituzione, stabilendone organizzazione e compiti, di delegazioni o uffici periferici;
8. assumere le iniziative di studi, di pubblicazioni e di quanto altro possa occorrere, a suo giudizio, per il conseguimento dei fini di Unionfood e proporle al Consiglio Generale;
9. deliberare, sentiti i Consigli e i Settori, le azioni inibitorie e le sanzioni nei confronti dei Soci e

pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;

10. nominare e revocare il Direttore di Unionfood dietro indicazione del Consiglio Generale;

11. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 13 – Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio dispari, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di 4 (quattro) anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 14 previa consultazione dei Soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale di Unionfood di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Il Presidente, nell'esercizio del suo mandato, è coadiuvato dai Vice Presidenti la cui elezione, durata e competenza è regolata secondo quanto stabilito all'art. 12.

Art. 14 – Commissione di designazione

La Commissione è composta da 3 (tre) membri che possono essere:

a) gli ultimi 3 (tre) Presidenti purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici

o, in mancanza di uno o più di essi

b) imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 (cinque) nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri in coordinamento, in ambedue i casi, con tutti i precedenti Presidenti.

La Commissione deve insediarsi n. 3 (tre) mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata di 6 (sei) settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai Soci Effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo 3 (tre) candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 15 – Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori legali.

I Probiviri sono in numero di 6 (sei) ed i Revisori legali sono in numero di 3 (tre), di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori legali sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore legale sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione confederale. La carica di Proboviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.

A) PROBIVIRI

Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 3 (tre) preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Spetta a 3 (tre) Probiviri, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci e tra questi e Unionfood e che non si siano potute definire bonariamente.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto Collegio è scelto tra i 5 (cinque) Probiviri con l'accordo dei 2 (due) Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai 2 (due) Probiviri già

nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Proviviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Proviviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori confederali.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione.

L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di Unionfood entro 5 (cinque) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proviviri di Confindustria.

In ogni caso il Collegio arbitrale costituito comunica ai Proviviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Proviviri di Unionfood, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa di Unionfood è di esclusiva competenza dei Proviviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Proviviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

B) REVISORI LEGALI

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di 3 (tre) Revisori legali effettivi, nonché 2 (due) supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di Unionfood.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte i Soci

Almeno un Revisore effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale legale.

Ciascun Socio può votare per non più di 2 (due) candidati. Risultano eletti Revisori effettivi i 3 (tre) candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore legale supplente subentra a quelli effettivi.

I Revisori legali vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Unionfood ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 16 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza, dietro indicazione del Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività di Unionfood e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi associativi.

Può nominare un Vice Direttore.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi associativi svolgendo le funzioni di Segretario.

Art. 17 - Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione
- b. gli avanzi derivanti della gestione ordinaria annuale
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d. interessi attivi e altre rendite patrimoniali
- e. le erogazioni o lasciti a favore di Unionfood

Con il Fondo Comune si provvede alle spese per il funzionamento di Unionfood.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Unionfood e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Unionfood non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

I contributi e le quote di ammissione sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 18 – Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, e relazione dei Revisori legali.

Il bilancio preventivo deve essere compilato entro il primo trimestre dell'anno ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre. Entrambi devono essere sottoposti al Consiglio Generale ed all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori legali.

I bilanci devono essere presentati al Collegio dei Revisori legali almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Il bilancio consuntivo in seguito alla revisione contabile deve essere trasmesso a Confindustria.

Art. 19 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno 2/5 (due quinti) dei voti totali esercitabili.

Ai Soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi da parte del recedente, si rinvia a quanto previsto all'art. 8.

La richiesta di scioglimento dell'Unionfood deve essere avanzata in Assemblea da un numero di Soci rappresentanti non meno di 1/3 (un terzo) della totalità dei voti. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 20 - Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci Effettivi e Diretti, fatte salve quelle dei Proviviri e Revisori legali.

È rappresentante del Socio Effettivo il titolare dell'impresa, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti del Socio Effettivo, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa muniti di specifica procura.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio Direttivo, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento del Socio rappresentato ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

La perdita dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo o un numero di assenze ingiustificate pari a 3 (tre) comportano la automatica decadenza dalla relativa carica associativa. La decadenza da una carica associativa comporta la non immediata rieleggibilità alla medesima carica.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di Attuazione, dei Regolamenti interni, del Codice Etico, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.